
* /		
DA NOTIFICARE -	☐ DA PUBBLICARE →	COMANDO VV.UU.

# COMUNE DI CANDELA (PROVINCIA DI FOGGIA)

## e reacotta apprentera

Prot. N. 10989

Data 29/12/2006



## PERMESSO DI COSTRUIRE N. 30

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la richiesta di permesso di costruire per l'esecuzione dei lavori di costruzione sulla part.lla 363 del Fog. n. 1 di una centrale di pompaggio ST in adiacenza alla centrale CTE e rete di teleriscaldamento, alla localita' "Correa-Tufarelle "presentata ed acquisita al prot. n. 2005 in data 01/03/2006 dalla Edison Spa con sede in Milano Foro Buonaparte 31 Cod. Fisc. e P. Iva 03594220158, rappresentata dall'Ing. Roberto Poti' nella qualità di Direttore Sviluppo nato a Lecce il 16/07/1951, con allegato progetto, redatto dall'Ing. Giuseppe Baglietto con studio in 70125 Bari alla Via Fanelli, 228/A-

Accertato che la Edison Spa di Milano ha titolo per il rilascio del suddetto permesso di costruire in qualità di proprietaria della part.lla 363 del Fog. n. 1 si cui insistono le opere a farsi, come risulta dalla copia dell'atto di compravendita, a favore della Edison Termolelettrica S.p.a, Rep. n. 44674 del 19/06/2003 reg. presso la conservatoria RR.II. di Foggia in data 05/07/2003 sotto il n. 161000 e trasmessa in allegato alla richiesta del permesso di costruire;

Visto i verbali della conferenza di servizi tenutasi in data 25 maggio 2006 e 26 Giugno 2006, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 447, come modificato dal D.P.R. 07/12/2000 n. 440:

Vista la delibera n. 38 del 30/08/2006, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale:

- ha preso atto dei verbali della conferenza di servizi in data 25 maggio 2006 ore 11,30 e 26 Giugno 2006 ore 9,30, avente valore di proposta di variante dello strumento urbanistico, e trasmessi a questo organo, affinché si pronunciasse definitivamente sulla proposta di variante di destinazione allo strumento urbanistico dell'area distinta in catasto Fog. n. 1 part.lla 363 ed interessata dal progetto per la costruzione di una centrale di pompaggio ST in adiacenza alla centrale CTE e rete di teleriscaldamento alla localita' "Correa-Tufarelle" da parte della Edison Spa di Milano;
- si e' pronunciato favorevolmente sulla proposta di variante di destinazione allo strumento urbanistico vigente dell'area distinta in catasto Fog. n. 1 part.lla 363 ed interessata dal progetto di che trattasi e quindi approvare in via definitiva una variante al Programma di fabbricazione vigente, consistente:
  - nella variazione di destinazione urbanistica dell'area di che trattasi da zona agricola di tipo "H" agricola, come attualmente tipizzata, a zona "D" per interventi produttivi;
  - Nell' applicazione alla nuova tipizzazione dell'area distinta in catasto Fog. n. 1 part.lla 363 dei parametri ed indici urbanistici quali rinvenienti dalla soluzione progettuale proposta e specificatamente riportati nella relazione tecnica descrittiva;

Visto il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 " Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"; Visto la documentazione tecnico – amministrativa trasmessa ai fini del rilascio del permesso di che trattasi con la nota assunta al prot. n. 8824 in data 11/10/2006 composta da:

- N. 2 Ricevute di versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
- N. 1 Ricevuta versamento diritti di segreteria;
- Mod. ISTAT/I/2001:

• Nomina del direttore dei lavori, Ing. Giuseppe Baglietto con studio in Bari alla Via Fanelli n. 228/A, corredata dell' accettazione;

Dichiarazione di impegno al deposito del progetto di cui all'art. n. 4 del D.P.R. 447/91 prima dell'inizio

dei lavori;

Dichiarazione di impegno al deposito del progetto con i relativi calcoli statici presso l'Ufficio del Genio Civile di Foggia prima dell'inizio dei lavori;

Visto il bilancio di produzione di materiale da scavo, ex art. n. 6 del regolamento Regionale del 12/06/2006 n. 6,

trasmesso con la nota assunta al prot. n. 9267 in data 30/10/2006;

Visto il parere favorevole datato 29/12/2006 espresso dall'ASL FG/3 sul progetto di che trattasi ed acquisito al prot. n. 10980 in data 29/12/2006;

Viste le leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 06 agosto 1967, n. 765; 28 gennaio 1977, n. 10 e 28 febbraio 1985, n. 47 e

s.m.i. per quanto rimasto in vigore;

Viste le restanti disposizioni di legge, nazionali e regionali, i regolamenti e gli strumenti regolatori in materia di urbanistica, edilizia, igiene, polizia locale, sicurezza del lavoro, circolazione, nonché dei beni paesistico-ambientali e monumentali;

Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989 n. 62 ed il D.M. 14 giugno

1989, n. 236;

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46 e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447:

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 e le relative norme attuative;

Visto il D.P.C.M. 1º marzo 1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e

nell'ambiente esterno;

Considerato che l'originaria destinazione della part.lla catastale interessata dall'intervento era Zona "H"(Agricola) dal P. di F. vigente e che la stessa a seguito della variazione di destinazione urbanistica, c.d. approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30/08/2006 e' stata tipizzata a zona "D" per interventi produttivi, con tutti gli indici riportati e/o desumibili dalla relazione tecnica e dal progetto inerente;

Dato atto che ai fini del presente permesso di costruire la ditta interessata ha assolto agli obblighi di cui all'art. 16

della legge D.P.R. 06/06/2001 n. 380, mediante:

- versamento della somma di € 7.274,78 quale quota di contributo per oneri di urbanizzazione primaria, effettuato con c/c postale n. 0114 del 26/10/2006, salvo conguaglio;
- versamento della somma di € 3.105,09 quale quota di contributo per oneri di urbanizzazione secondaria, effettuato con c/c postale n. 0114 del 26/10/2006, salvo conguaglio;

Visto il versamento della somma di €. 258,22 per diritti di segreteria, effettuato a mezzo c/c postale n. 0823 in data 12/10/2006;

#### CONCEDE

Alla Edison Spa con sede in Milano Foro Buonaparte 31 Cod. Fisc. e P. Iva 03594220158, rappresentata dall'Ing. Roberto Poti' nella qualità di Direttore Sviluppo e nella premessa generalizzato, il permesso di costruire per la costruzione di una centrale di pompaggio ST in adiacenza alla centrale CTE e rete di teleriscaldamento alla localita' "Correa-Tufarelle" sulla part.lla 363 del Fog. n. 1, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e di polizia locale, in conformità al progetto presentato ed approvato nonché alle prescrizioni sotto riportate e fatti salvi i diritti dei terzi.

L'inizio lavori dovrà avvenire entro un anno dalla data del rilascio del presente permesso ed il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, non può essere superiore a tre anni dal loro

inizio .

Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volonta' del titolare del presente permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza non venga chiesta una proroga. La proroga puo' essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico- costruttive. La realizzazione della parte di intervento non ultimata nel termine suddetto, e' subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, previo ricalcolo, ove necessario, del contributo di costruzione. Il presente permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano gia' iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data del loro inizio.

#### PRESCRIZIONI GENERALI

- Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- 2) I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
- 3) Dovranno essere osservate tutte le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 e decreti attuativi, nonche' tutte le norme e disposizioni per le costruzioni in zona sismica.
- 4) La Ditta intestataria del presente permesso, a picchettazione avvenuta, e prima di dare inizio allo scavo delle fondazioni , dovrà darne comunicazione per iscritto all'ufficio tecnico del Comune ed ottenere il prescritto nulla osta, per il rispetto degli allineamenti stradali e delle distanze dai confini di proprietà.
- 5) Qualora non siano stati indicati nella domanda di permesso il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del direttore delle opere, come di regola deve avvenire, la Ditta è tenuta egualmente a segnalarli per iscritto all'ufficio tecnico comunale, prima dell'inizio dei lavori.
- 6) Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il titolare della concessione dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi nominativi.
- 8) In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.
- 9) La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al n. 5, non potrà avere luogo se prima il costruttore non avrà effettuato la denuncia delle opere in cemento armato, conformemente all'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.
- 10) Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una labella recante un numero, data e titolare della concessione, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibita la concessione edilizia e le autorizzazioni di varianti se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.
- 11) Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio comunale competente.
- 12) Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio comunale competente, con riserva di revoca qualora il Comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese.
- 13) Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti e i muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti.
  Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella
- corrispondente al sorgere del sole.

  14) Ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante norme in materia di uso razionale dell'energia e per il contenimento del consumo di
- energia negli edifici e delle relative norme attuative ed in particolare ai sensi dell'art. 26 e 28 della stessa legge, il proprietario o chi ne ha titolo deve depositare il progetto e la relazione tecnica, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori, relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge n. 10/91 (quali l'installazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico), per ottenere l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli uffici comunali.
- 15) Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dagli interessati regolare, preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo intervenuta l'autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali. Le cauzioni, versate al Comune per occupazione di suolo pubblico e per gli allacci idrici e fognario, saranno restituite, a norma del regolamento, previo benestare dell'U.T.C., che accerterà l'avvenuta restituzione in pristino dello stato delle proprietà comunali interessate.
- 16) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose e alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.
- 17) Entro quindici giorni dalla ultimazione dei lavori di finitura dovra' essere presentata allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilita' secondo quanto stabilito al Titolo III Capo I del D.P.R. 06/06/2001 n. 380;
- 18) Il Concessionario, il Direttore dei lavori e l'Esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di Legge e dei Regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso, ai sensi di legge. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e Amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.
- 19) Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a cura e spese del Concessionario.
- 20) L'eventuale previsione nel progetto allegato di locali ad uso commerciale non implica automaticamente il rilascio della autorizzazione commerciale, che dovrà essere subordinata al rispetto del relativo piano del commercio comunale vigente.
- 21) E' fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui:
  - a) al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, recante "norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" pubblicato sulla G.U. n. 148 del 27 giugno 1987, nonche tutte le norme vigenti relative al servizio antincendi;
  - b) al D.M. 20 novembre 1987 (G.U. n. 285 del 5 dicembre 1987, S.O.) recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
  - c) alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (G.U. n. 145 del 23 giugno 1989, S.O.) recante Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
  - d) alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (G.U. n. 59 del 12 marzo 1990) recante "Norme per la sicurezza degli impianti", in particolare in conformità agli artt. 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11 se e in quanto applicabili e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992);
  - e) alla legge 19 marzo 1990, n. 55 (G.U. n. 120 del 25 maggio 1990) recante "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale", e successive modificazioni e integrazioni; in particolare l'art. 7 comma 1° prevede che la P.A. prima di rilasciare le concessioni previste dall'art. 3 (fra cui anche le concessioni

stessa legge n. 55/90, il richiedente presenti la domanda di concessione ad edificare, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominate; f) al D.P.C.M. 1° marzo 1991 (G.U. n. 57 dell'8 marzo 1991) recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"; in particolare ai sensi dell'art. 5, la domanda per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti industriali di licenza od autorizzazione all'esercizio di tali attività, deve contenere idonea documentazione di previsione d'impatto acustico. 22) Altre prescrizioni particolari ed obblighi: 1) Ai sensi del comma 8 dell'art. n. 3 del Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 " Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili", il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa, e' obbligato: a) verificare l'idoneità tecnico-professionale dell' impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; b) chiedere all' impresa esecutrice una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; b-bis) chiedere un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva; b-ter) trasmettere allo sportello unico prima dell'inizio dei lavori, oggetto del presente permesso di costruire, il nominativo dell' impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativi. Trasmettere, prima di dare inizio ai lavori, il deposito del progetto presso il Genio Civile di Foggia, ai sensi della L.R. n. 27 del 16/05/1985 art. n. 62 comma 4); Di osservare scrupolosamente le disposizione del REGOLAMENTO REGIONALE 12 giugno 2006 n. 6 "Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili"; Il presente provvedimento attiene esclusivamente all'aspetto relativo alla disciplina dell'attivita' edilizia di cui al "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" approvato con D.P.R. del 06 giugno 2001. Pertanto sono fatti salvi dal presente permesso tutti gli altri pareri, autorizzazioni e/o assensi comunque denomina che il richiedente debba acquisire in base alle normative vigenti per l'istallazione ed esercizio dello stesso. RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (Ing. Beniamino Lamanna) \_\_ l'originale della Il sottoscritto dichiara di aver ritirato oggi allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le presente concessione edilizia con n.

(firma leggibile)

condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

IL DICHIARANTE